

**INFORMATIVA N. 9 / 2017**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Riferimenti Legislativi: **Art. 21-bis, D.L. n. 78/2010**

**Art. 4 comma 2, D.L. n. 193/2016**

**Prov. Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27.03.2017**

**Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 07.02.2017**

**ATTENZIONE.**

L'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve avvenire tramite utilizzo dell'interfaccia web del servizio **"FATTURE E CORRISPETTIVI"** disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/>

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della Comunicazione sarà disponibile al contribuente nel proprio *Cassetto fiscale* ovvero nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Controllo e autenticazione del file continueranno ad essere eseguiti tramite Desktop Telematico.

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento n. 58793 del 27/03/2017**, ha approvato il modello *"Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"* e relative istruzioni di compilazione.

Le informazioni da trasmettere sono fissate nell'allegato al Provvedimento *"Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione"*.

---

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

---

[www.luigiborsaro.it](http://www.luigiborsaro.it) [studio@luigiborsaro.it](mailto:studio@luigiborsaro.it)

**SOGGETTI INTERESSATI**

L'art. 4 comma 2, D.L. 193/2016 ha introdotto il nuovo art. 21-bis D.L. 78/2010, ai sensi del quale tutti i **soggetti passivi IVA** sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

**N.B.** La comunicazione deve essere trasmessa anche in caso di **liquidazione con eccedenza a credito**.

**SOGGETTI ESONERATI**

Sono **esonerati**, ai sensi dell'art. 21-bis comma 3, D.L. 78/2010, i soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (es. soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o ad effettuare le liquidazioni periodiche (es. soggetti forfetari e minimi), salvo il venir meno delle citate condizioni di esonero nel corso dell'anno.

**MODELLO**

Il modello, da presentare esclusivamente in via telematica (Entratel) direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, si compone di:

- Frontespizio
- Quadro VP

---

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

---

## FRONTESPIZIO

Nel frontespizio devono essere indicati:

- anno di imposta cui la comunicazione si riferisce;
- partita iva del contribuente;
- codice fiscale del dichiarante che sottoscrive la comunicazione, se diverso dal contribuente;
- dati relativi all'impegno alla trasmissione telematica (in caso di trasmissione tramite intermediario abilitato).



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### DATI GENERALI

Anno di imposta					
- CONTRIBUENTE -					
Partita IVA					
Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)					
			Ultimo mese		Liquidazione del gruppo
- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -					
Codice fiscale					Codice carica
Codice fiscale società dichiarante					

### FIRMA

--	--	--	--	--	--

### IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato					
Impegno alla presentazione					
Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO	

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

QUADRO VP

Nel quadro VP vanno indicati i dati relativi alla liquidazione e il periodo cui si riferisce la comunicazione.

Nello specifico vanno riportati:

- l'ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell'IVA;
- l'ammontare complessivo delle operazioni passive al netto dell'IVA;
- l'ammontare dell'IVA esigibile nel periodo di riferimento;
- l'ammontare dell'IVA detratta sugli acquisti e sulle importazioni, compresa quella auto-applicata con il meccanismo del reverse charge;
- l'IVA a debito o l'IVA a credito risultante dalla differenza tra i precedenti importi;
- dati relativi al debito / credito IVA periodo precedente, credito anno precedente, crediti d'imposta, interessi trimestrali dell'1% e acconto dovuto.



CODICE FISCALE

QUADRO VP  
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	VP1 Mese 1	Trimestre (*) 2	Subforniture 3	Eventi eccezionali 4
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			
VP4	IVA esigibile		DEBITI	CREDITI
VP5	IVA detratta			
VP6	IVA dovuta		1	o a credito 2
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
VP8	Credito periodo precedente			
VP9	Credito anno precedente			
VP10	Versamenti auto UE			
VP11	Crediti d'imposta			
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
VP13	Acconto dovuto			
VP14	IVA da versare		1	o a credito 2

(\*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

**TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

La comunicazione delle liquidazioni IVA dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, fatta eccezione per il secondo trimestre, per il quale il termine di presentazione scade il 16 settembre di ogni anno.

La prima scadenza, con riferimento al **primo trimestre 2017**, è fissata per il **31 maggio 2017**.

N.B. Qualora siano inviate, nei termini stabiliti, più comunicazioni per lo stesso periodo, l'ultima sostituisce automaticamente le precedenti.

La comunicazione ha carattere trimestrale tanto per i soggetti IVA con liquidazioni trimestrali quanto per i soggetti IVA con liquidazioni mensili.

I soggetti che effettuano liquidazioni su base mensile sono tenuti a compilare tre moduli (uno per ogni mese del trimestre), procedendo con l'invio in un unico file.

<b>Liquidazioni periodiche IVA</b>	<b>Moduli comunicazione</b>
Mensili	Un modulo per ogni mese
Trimestrali	Un modulo per trimestre

**SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA COMPILAZIONE**

Come per lo Spesometro / elenco clienti e fornitori, anche nel caso della Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA, è il programma gestionale che si occupa dell'extrapolazione dei dati e della generazione il file da trasmettere.

**LO STUDIO CONSIGLIA DI CONTATTARE QUANTO PRIMA LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE AFFINCHE' VENGA AGGIORNATO L'APPLICATIVO PER LA ESTRAPOLAZIONE E INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'ADEMPIMENTO IN OGGETTO.**

In linea generale, i dati da trasmettere devono essere rappresentati in **formato XML** (eXtensible Markup Language), secondo lo schema riportato nelle *"Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione"* allegate al **Prov. Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27.03.2017**.

I software gestionali dovranno produrre pertanto il file XML della Comunicazione, mentre il contribuente (o in sua vece l'intermediario fiscale incaricato) dovrà occuparsi del controllo, dell'autenticazione tramite Entratel e dell'invio tramite l'apposita interfaccia web del servizio **"Fatture e Corrispettivi"**.

A tal fine è necessario contattare la software house, che provvederà ad associare ad ogni operazione rilevante ai fini IVA un codice stabilito dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 1/E del 07.02.2017**.

Il dato **"Natura"** dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore **non abbia indicato l'imposta in fattura**, in quanto ha inserito in luogo della stessa una specifica annotazione.

Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura” è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni, ovvero:

- **N1 - ESCLUSE EX ART.15** : fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972;
- **N2 - NON SOGGETTE** : fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (es. per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta ovvero per espressa disposizione di legge);
- **N3 - NON IMPONIBILI** : fatture relative alle operazioni non imponibili (es. esportazione ovvero cessione di beni IntraUE);
- **N4 - ESENTE** : fatture relative alle operazioni esenti;
- **N5 - REGIME DEL MARGINE / IVA NON ESPOSTA IN FATTURA** : fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati o quello dell’editoria;  
**N5** deve essere compilato anche in caso di fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter DPR 633/1972);
- **N6 - INVERSIONE CONTABILE/REVERSE CHARGE** : fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (es. cessione di rottami);
- **N7 - IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE** : fatture relative alle operazioni di vendita a distanza (art.41, comma 1, lett. b) D.L. 331/1993) e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (art. 7-sexies lett. f) e g) e art.74-sexies DPR 633/1972).

Tali indicazioni valgono per le fatture emesse e per le fatture ricevute.

Tuttavia, per le **fatture ricevute** con l'annotazione "inversione contabile" è necessario riportare nel campo "Natura" la codifica **N6** e quantificare i **campi "Imposta" e "Aliquota"**.

La ricevuta di avvenuta ricezione viene inoltrata in formato XML attraverso il medesimo canale utilizzato per la trasmissione.

## SANZIONI

In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati delle liquidazioni, si applica la **sanzione**, di cui all'art. 11 comma 2 – ter del DLgs. 471/97, da Euro **500,00** a Euro **2.000,00**. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita la trasmissione, l'integrazione o la correzione.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 26/04/2017

Distinti saluti

*avv. Luigi Borsaro*

---

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

---